

TI_GERICHTE 10.2002.96 vom 21. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.96

FR: TI_GERICHTE 10.2002.96 du 21 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2002.96 del 21 maggio 2003

Volltext

Incarto n.10.2002.96/AMM

DAP 2258/2002

Bellinzona

21 maggio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria, per giudicare

_____, fu _____ e di _____ n. _____,
nato a _____ il _____ 1957, attinente di _____, domiciliato
a _____, via _____, coniugato, capo manovra
specializzato _____ (difeso dall'avv. _____, _____)

accusato di _____ perturbamento del servizio ferroviario,

per aver negligenemente messo in grave pericolo l'integrità delle persone e la proprietà
altrui allorquando, in qualità di capo manovra specializzato presso la stazione ferroviaria di
_____, ometteva di verificare il funzionamento dei freni della carrozza ristorante n.
_____ - _____ regolarmente lasciata sul binario 131 così che, in occasione del
lancio della stessa, contravvenendo al punto 3.2.2 del regolamento _____ inerente
alla manovra dei convogli ferroviari, la stessa risultava priva di controllo collidendo
violentemente contro la carrozza postale n. _____ - _____ - _____ sostante
sul binario tronco _____,

reato previsto dall'art. 238 cpv. 2 CP;

fatti avvenuti _____ il 12 gennaio 2002 a _____ perseguito _____ con
decreto d'_____ accusa DAP _____ / _____ del _____ 2002 del Procuratore
pubblico Antonio Perugini, _____, che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.■
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.■ e delle spese giudiziarie di fr. 200.■.

vista _____ l'_____ opposizione al decreto d'_____ accusa interposta dall'accusato il 7
ottobre 2002;

indetto il dibattimento per il 21 maggio 2003, al quale sono intervenuti l'accusato e il difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede l'assoluzione dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se l'imputato è autore colpevole di perturbamento del servizio ferroviario, commesso nelle circostanze di cui sopra.

2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;

2.2 Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

3. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 238 cpv. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

proscioglie _____

dall'accusa di perturbamento del servizio ferroviario, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP _____ / _____ del _____ 2002;

caricale spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

_____, _____,

Avv. _____, _____,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, _____,

Ministero pubblico della Confederazione, _____,

Comando della Polizia cantonale, _____,

Ufficio del GIAR, _____.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.